

Capo IV - Attività di selezione del personale.**1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.**

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.

Non è consentito il trattamento dei dati:

- idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;

- inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

- in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

3) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

Capo V - Mediazione a fini matrimoniali.**1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.**

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.

Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.

I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

Comunicazione dei dati.

I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.

Norme finali.

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.

Capo VI - Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

1) Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

Dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2000, rilasciata il 20 settembre 2000.

Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.

2) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
- dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

III AUTORIZZAZIONE N. 6/2000 AL TRATTAMENTO DI ALCUNI DATI SENSIBILI DA PARTE DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);

Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre 1999 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;

Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2000, rilasciata il 20 settembre 2000), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/2000 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/2000 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta in via di emanazione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore l'Ing. Claudio Manganelli;

Autorizza

- gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento può essere effettuato unicamente:

- per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

- su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

- nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2000, rilasciata il 20 settembre 2000);
- relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1999, rilasciata il 20 settembre 2000);
- da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/2000, rilasciata il 20 settembre 2000);
- da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/2000, rilasciata il 20 settembre 2000);
- relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n. 7/2000, rilasciata il 20 settembre 2000).

2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

3) Modalità di trattamento.

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2000, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di emanazione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.

4) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

5) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

6) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;

- dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;

- dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).

Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

112 **AUTORIZZAZIONE N. 7/2000 AL TRATTAMENTO DI DATI A
CARATTERE GIUDIZIARIO DA PARTE DI PRIVATI, DI ENTI
PUBBLICI ECONOMICI E DI SOGGETTI PUBBLICI**

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";

Constatata la necessità di evitare che diversi soggetti privati ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che risultano giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in ragione della loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;

Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonché nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 26 febbraio 2000;

Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Ritenuta la necessità di autorizzare i soggetti pubblici al trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e ciò al fine di consentire l'accertamento dell'assenza di alcune situazioni che la normativa in materia di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, in modo che, per esigenze di buon andamento e impar-

zialità dell'azione amministrativa, i soggetti operanti in materia presentino i requisiti previsti di professionalità e correttezza;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e soggetti pubblici rilasciate il 10 maggio 1999, come integrate con provvedimenti del 3 giugno 1999 e del 9 settembre 1999 e 29 settembre 1999, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;

Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale in ordine ai dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le prescrizioni da impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e di favorire altresì la funzionalità dell'Ufficio del Garante, alla luce dell'esperienza maturata;

Considerato che l'art. 8, par. 5, della direttiva 95/46/CE prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla più ampia categoria delle "infrazioni, ... condanne penali o ... misure di sicurezza" "...solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche", sempreché un "registro completo" delle condanne penali sia tenuto "solo sotto il controllo dell'autorità pubblica";

Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di tale disciplina comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attività dei titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, sia della possibile adozione di norme volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica;

Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda comunque in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale;

Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l'art. 14 del d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;

Autorizza

i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:

Capo I - Rapporti di lavoro

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

- sono parte di un rapporto di lavoro;
- utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di prestazioni di lavoro temporaneo);
- conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

- lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
- amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
- consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Capo II - Organismi di tipo associativo e fondazioni

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:

- ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;

- ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti:

- ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;

- a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

Capo III - Liberi professionisti

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:

- liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;

- soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;

- sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Capo IV - Imprese bancarie ed assicurative ed altri trattamenti

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

- ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:

1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;

2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in particolare ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario;

3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;

4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento.

- a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;

- alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 21 aprile 1993, n. 124, dei decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n. 211 e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.

2) Ulteriori trattamenti.

L'autorizzazione è rilasciata altresì:

- a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;

- a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

- a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento deve essere necessario: 1) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile; 2) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione);

- a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto.

- ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gara d'appalto, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare, dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.

Capo V - Documentazione giuridica

Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.

Capo VI - Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati trattati.

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.

Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.

3) Conservazione dei dati.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) Comunicazione e diffusione.

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 2001 IN MATERIA ELETTORALE**113. UN "DECALOGO" PER L'UTILIZZAZIONE DI DATI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI NELLA PROPAGANDA ELETTORALE****IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative di propaganda politica ed elettorale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

In relazione allo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie sono pervenute a questa Autorità, sia da parte di formazioni politiche, sia di singoli cittadini, numerose segnalazioni e richieste di parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per la propaganda elettorale o per la presentazione di liste e candidature o per la sottoscrizione di richieste di referendum.

Su alcune questioni il Garante si è già pronunciato fin dal primo periodo della propria attività con alcune decisioni (consultabili sul sito internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it e sul bollettino "Cittadini e società dell'informazione"), riassunte nelle relazioni annuali presentate al Parlamento e al Governo.

Con il presente provvedimento, al fine di tracciare linee-guida per i titolari del trattamento e per tutti gli interessati sono richiamati in un quadro organico i principi che regolano la protezione dei dati personali nella materia elettorale, quali risultano dalla legge n. 675/1996 e dai successivi decreti legislativi che hanno integrato quest'ultima.

1) **Possibilità di utilizzare i dati personali ricavati da registri o elenchi "pubblici".** In base agli artt. 12, comma 1, lettera c), e 20, comma 1, lettera b), della legge n. 675 è possibile trattare e divulgare, anche senza il consenso degli interessati, dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tale particolare categoria comprende registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" (in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici) e da tutti accessibili, nonché analoghi registri, elenchi, atti o documenti eventualmente formati da privati, ma sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque (come l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale per la rete fissa).

Fra le predette categorie vi rientrano gli elenchi degli iscritti a vari albi e collegi professionali (vedi sul punto i provvedimenti del Garante del 30 giugno 1997 e del 20 aprile 1998), i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste elettorali (che chiunque, come precisato dall'art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso

i competenti uffici comunali), queste ultime più comunemente usate per attività di propaganda elettorale, unitamente ai dati ricavati dagli elenchi telefonici.

L'insieme dei nominativi presenti nelle liste elettorali può anzi integrare una base di dati ampia riferita alla popolazione adulta, da cui è possibile ricavare un insieme di informazioni (quale cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo di studio). La lecita acquisizione dei dati contenuti in tali liste spiega pertanto come molti cittadini il cui nominativo non compare, ad esempio, nell'elenco telefonico per la rete fissa abbiano potuto ricevere messaggi e sollecitazioni elettorali presso l'indirizzo risultante dalle liste.

2) Utilizzazione di altri tipi di dati personali. Le categorie di dati prima richiamate riguardano un insieme di informazioni predeterminato per legge e quindi facilmente riscontrabile. Qualora pertanto un cittadino riceva messaggi pubblicitari e di propaganda da parte di un soggetto politico, in favore del quale non abbia manifestato uno specifico consenso al trattamento delle informazioni che lo riguardano, e queste ultime non corrispondano ai dati effettivamente presenti negli elenchi predetti, tale circostanza può essere significativa di una raccolta illecita o non corretta dei dati. In questi casi è possibile inviare una circostanziata segnalazione al Garante cui spetta il potere di svolgere accertamenti anche attraverso il proprio servizio ispettivo.

3) L'informativa all'interessato: obblighi ed esoneri. Il trattamento dei dati estratti dalle liste elettorali o da altri elenchi pubblici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675. Per quanto riguarda l'informativa agli interessati, il Garante ha disposto di recente un parziale esonero fino al 30 giugno 2001 in favore di partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati che utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque senza però contattare gli interessati, o qualora inviino semplice materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica che non permetta l'inserimento dell'informativa (provvedimento del 7 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, pag. 65).

Fuori di questi casi, ciascun partito politico, comitato elettorale, ecc. deve fornire la prevista informativa ai singoli cittadini interessati almeno in occasione dell'invio del primo messaggio pubblicitario o propagandistico. In tale informativa, che può essere redatta anche con formule sintetiche e con stile colloquiale, deve essere indicata, tra l'altro, con chiarezza, la denominazione e l'indirizzo del titolare o del responsabile del trattamento, onde permettere all'interessato di individuare il destinatario delle richieste ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 volte ad opporsi all'ulteriore invio di materiale o ad ottenere, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la correzione, l'integrazione o la cancellazione dei dati.

Tali richieste comportano poi un dovere per i titolari del trattamento di darvi riscontro ed obbligarlo, nel caso di opposizione dell'interessato all'ulteriore invio di materiale, a non recapitare più a tale soggetto altri messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali. Infine, qualora un titolare di trattamento non fornisca un idoneo riscontro ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 13, l'interessato, in ordine a tale istanza, ha diritto di presentare ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 rivolgendosi al giudice ordinario o, in via alternativa, direttamente a questa Autorità.

4) Casi nei quali è necessario acquisire il consenso dell'interessato. L'utilizzazione di altri tipi di dati non estratti da atti, documenti, elenchi o registri pubblici (da intendersi nel senso sopra precisato) può essere effettuato solo in presenza del consenso espresso del soggetto interessato, manifestato (in forma scritta se si tratta di dati sensibili) in relazione ad una informativa nella quale la finalità dell'utilizzo a fini di comunicazione politica o di propaganda elettorale dei dati dell'interessato deve essere posta chiaramente in evidenza. La necessità del consenso si impone altresì nell'ipotesi in cui determinati dati personali siano stati conoscibili semplicemente su un piano di fatto, anche momentaneamente e da parte di una pluralità di soggetti, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine web o nell'ambito di forum o newsgroup in rete (come precisato dal Garante nel già citato provvedimento dell'11 gennaio 2001).

5) Dati "sensibili". La raccolta e l'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi ad iscritti alle loro stesse organizzazioni, nonché di partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali siano stati raccolti dati sui partecipanti, oppure di dati acquisiti in occasione della sottoscrizione di petizioni, proposte di legge, manifesti o richieste di referendum, comporta un trattamento di dati personali sensibili (ai sensi dell'art. 22, comma 1, della citata legge) e richiede l'espressione da parte dell'interessato di un consenso scritto. Per gli aderenti a partiti ed associazioni